

Protocollo E1.2020.0077592 del 09/03/2020

Ai Comuni della Lombardia

A ANCI Lombardia

**Oggetto: INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI DI SECONDO CICLO.  
Indicazioni in ordine alla fruizione dell'assistenza educativa specialistica nel  
periodo di emergenza epidemiologica COVID-19**

Considerato che:

- l'emanazione dell'ultimo D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha confermato la sospensione fino al 3 aprile 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- Regione Lombardia, in conformità alle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. 30/6/2017, n. X/6832, con Avviso pubblico approvato con il Decreto 25/06/2019, n. 9263, ha disposto l'assegnazione di contributi per l'attivazione di servizi di trasporto ed assistenza educativa specialistica, nei confronti degli studenti disabili che frequentano le scuole di secondo ciclo, per favorire l'inclusione scolastica;
- Tramite richiesta presentata dai Comuni o dalle loro forme associative sono stati garantiti servizi di trasporto e ore di assistenza educativa specialistica, secondo il fabbisogno richiesto per ciascun studente e per l'intera durata delle settimane di attività scolastica, stimata in 34 o 35 settimane, in dipendenza di eventuali esami.

**Per ulteriori informazioni: : MARIA CRISTINA FONTANA Tel. 02/6765. 0408  
BIAGIA CUBA Tel. 02/6765.0409**

Considerato, inoltre, che:

- la sospensione delle attività didattiche comporta un problema di gestione dei calendari e di recupero delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche;
- gli studenti con disabilità di cui alla L. 104/92, non sempre sono in grado di svolgere in autonomia attività didattica a distanza attraverso l'accesso alle piattaforme online o di utilizzare strumentazioni tecnologiche;
- risultano pervenute numerose richieste affinché, anche da parte degli studenti disabili possano essere riprese le attività didattiche, con modalità semplici e alternative alla frequenza in aula;

**RITENUTO**, a vantaggio degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, in relazione al Piano Educativo Individualizzato e al Piano Didattico Personalizzato, ove si verifichi l'attivazione da parte dei Dirigenti scolastici di una specifica progettualità, ai sensi del citato D.P.C.M., di:

1. **promuovere e favorire, per quanto possibile, la continuità didattica ed educativa**, anche tramite la partecipazione alla formazione a distanza, ove sia attivata o lo svolgimento di lavoro scolastico personale, secondo le indicazioni dei docenti, garantendo il supporto dell'assistente specialistico per le ore assegnate ad ogni studente;
2. autorizzare, in accordo con famiglie, Comuni e Istituzioni scolastiche, in deroga alle suddette linee guida e per l'intera vigenza del periodo di sospensione straordinaria dell'attività didattica, **l'affiancamento da parte dell'assistente specialistico da effettuarsi presso il domicilio dello studente disabile** entro i limiti delle ore previste nel PEI e assegnate da Regione Lombardia, sempre nel rispetto delle regole comportamentali emanate dal Ministero della Salute;
3. **riconoscere, conseguentemente, ai fini della rendicontazione, le ore fruite in ambito domiciliare** per le finalità di cui sopra, **in relazione alla documentata progettualità** attuata dall'istituto scolastico o formativo frequentato.

Sarà cura dei Comuni, ai fini della rendicontazione, conservare agli atti la relativa documentazione comprovante le attività realizzate in interazione con istituti scolastici e formativi e la durata del lavoro educativo svolto al domicilio.

Quanto sopra anticipato costituirà il contenuto di un provvedimento specifico che verrà approvato quanto prima, non appena sarà possibile dare indicazioni, tenuto conto delle disposizioni che verranno emanate a livello nazionale, anche in merito all'eventuale recupero delle ore di assistenza specialistica non realizzate nel periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.  
Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
PAOLO DIANA

**Per ulteriori informazioni:** : MARIA CRISTINA FONTANA Tel. 02/6765. 0408  
BIAGIA CUBA Tel. 02/6765.0409